

STATUTO

SASSOLINI BIANCHI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA APOLLO XI 51

Numero REA: SA - 449058

Codice fiscale: 05476900658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2019 - Statuto completo	2
--	---



LUCIO MAZZARELLA
Notaio

----- ALLEGATO "A" all'atto n.32937 della Raccolta -----

----- STATUTO -----

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art.1 - È costituita con sede nel Comune di EBOLI (SA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la Cooperativa sociale di produzione e lavoro denominata -----

----- **"SASSOLINI BIANCHI Cooperativa Sociale"** -----
disciplinata ai sensi e per gli effetti del II° comma dell'art. 2519 C.C. per quanto concerne l'assetto giuridico ed organizzativo interno, nonché dalla legge 8 novembre 1991 n. 381. -----

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'assemblea, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. La cooperativa potrà, altresì, istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'Estero, previa delibera dell'assemblea dei soci, da eseguirsi secondo le modalità e termini di legge. ----

Art.2 - La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea. -----

Art.3 Secondo quanto previsto dall'art. 2514 c.c. la Società Cooperativa a responsabilità limitata è a mutualità prevalente, pertanto, osserverà: -----

a) il divieto di distribuire i dividendi; -----

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori; -----

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri; -----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della co-
operazione ovvero ad altre ONLUS con analogo oggetto. -----

Titolo II - SCOPO - OGGETTO -----

Art.4 - La società, che non ha fine di lucro, nel Pieno ri-
spetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici
e delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.
381, ha lo scopo (come previsto dall'art.1 della citata legge
n.381/91, e successive circ. min. lavoro esplicative) di per-
seguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo
svolgimento di attività di cui ai punti a) e b) dell' art.1.
l.381/91 coordinate e funzionalmente collegate, e quindi
attraverso: -----

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, even-
tualmente anche in collegamento e/o coordinamento e/o colla-
borazione e/o in applicazione di accordi contrattuali con en-
ti locali, strutture pubbliche e/o private; -----
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,

commerciali o di servizi (nel dettaglio di seguito precisate), finalizzate all'inserimento lavorativo delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della citata legge n. 381/91.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. -----

La cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e servizi dei soci. -----

La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servizi ai soci "fruitori". -----

Essa non ha scopo di lucro e non può, quindi, distribuire utili ai propri soci, se non nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dall'art.6 del presente statuto. I soci cooperatori della cooperativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n.142, intendono perseguire altresì lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o qualsiasi altra che sia disciplinata dall'attuale ordinamento giuridico (ivi compresa la collaborazione autonoma, coordinata e continuativa a progetto) e secondo le esigenze che, di

volta in volta, saranno formulate dalla cooperativa stessa. -
La cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione
autonoma di lavoratori non soci, così come potrà assumere la-
voratori dipendenti per qualifiche professionali non presenti
nella compagine sociale ovvero in forza di previsioni della
contrattazione collettiva di riferimento e/o bandi di gara di
appalto pubblico e/o privato. -----

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-
tata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresen-
ta, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali
e dei regolamenti interni. La cooperativa è retta e discipli-
nata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La
cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamen-
to del movimento cooperativo unitario italiano. -----

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal-
l'assemblea dei soci. -----

Art.5 - La cooperativa si propone di realizzare, valendosi
prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperato-
ri, l'oggetto di cui appresso. -----

La cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportu-
nità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di
mercato. -----

La società per il perseguimento delle dette finalità si pro-
pone di esercitare le seguenti attività: -----

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge

28 marzo 2003, n.ro 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni; -----

- formazione universitaria e post-universitaria; -----

- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; -----

- ricerca ed erogazione di servizi culturali; -----

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.ro 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; -----

- servizi strumentali alle imprese sociali, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera m) del decreto legislativo del 24 marzo 2006, n.ro 155; -----

- la realizzazione di attività di formazione, progettazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, a favore dei lavoratori, giovani ed adulti nonché degli apprendisti e dei lavoratori studenti; ----

- la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative, professionali, culturali e sociali per i lavoratori italiani ed esteri migranti o emigrati in Italia e all'estero; -----

- la realizzazione di attività di istruzione e di educazione popolare a favore dei giovani e degli adulti, in conformità alla legge ed in attuazione dei contratti collettivi di

lavoro; -----

- lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione ai problemi socio-economici e del mercato del lavoro nonché di orientamento per le scelte professionali e di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro; -----

- la realizzazione di percorsi formativi di periodico aggiornamento del proprio personale direttivo, docente e degli operatori tecnici ed amministrativi; -----

- la realizzazione di attività di preparazione ad esami scolastici e concorsi a favore dei lavoratori occupati e non; --

- la realizzazione diretta od in collaborazione con istituzioni ed enti sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, e con la Regione Campania ed altri enti locali di attività di ricerca, di studio, di sperimentazione e di assistenza tecnica e scientifica in armonia con i propri scopi; -

- la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a studi, convegni, dibattiti ed inchieste in materia economica e sociale, sull' organizzazione del lavoro e sulle professionalità e, comunque, sui problemi che si connettono anche indirettamente alla formazione professionale, sociale e culturale dei lavoratori occupati e non; -----

- l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazioni, studi e ricerche e materiale didattico formativo; -----

- la partecipazione attraverso specifiche intese ad attività

ed iniziative promosse o gestite unitariamente da enti di
formazione professionale; -----

- la promozione, attraverso gli enti bilaterali, o specifici
accordi con settori imprenditoriali merceologici o singole
imprese, la formazione continua e l'attività di aggiornamento
nell'ambito di processi di ristrutturazione e di
riconversione; -----

- lo svolgimento di attività di consulenza rivolta a lavora-
tori e non, nonché attività di consulenza aziendale, direzio-
nale e strategica. -----

La società si propone, altresì, di svolgere le seguenti ulte-
riori attività: -----

- eseguire interventi di tipo socio - psico - pedagogico di
assistenza sociale anche a domicilio, di aiuto domestico, di
assistenza scolastica a soggetti portatori di handicap di
qualsiasi natura e causa, di ogni razza e cittadinanza e di
ogni età; -----

- svolgere servizi di aiuto personale, di affido familiare,
presso persone e nuclei familiari, ed attività a tutela del-
l'infanzia e dell'adolescenza; -----

- organizzare e gestire comunità alloggio, case famiglie,
gruppi appartamento e fattorie didattiche; -----

- organizzare e gestire comunità alloggio per malati termina-
li e fornire agli stessi anche assistenza domiciliare; -----

- istituire e gestire o adattare centri di riabilitazione o

centri socio-educativi per lo sviluppo della potenzialità creative e socio-comunitarie compresi laboratori artigianali;

- offrire cure e riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai soggetti con difficoltà psico-motorie e/o sensoriale anche in caso di degenze presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura pubblici e privati; -----

- eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico compreso quello riabilitativo per persone disagiate; -----

- organizzare soggiorni terapeutici riabilitativi e ricreativi in Italia e all'estero; -----

- stipulare convenzioni con comuni, province, regioni, ministeri e con tutti gli enti subordinati, A.S.L., comunità; ----

- gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative, culturali e del tempo libero (cineforum, teatro, sale lettura, sale tv e simili) finalizzate al miglioramento della qualità della vita; -----

- organizzare ed istituire corsi di assistenza materiale - domiciliare - fisioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere, insegnanti di sostegno e di tutte le altre figure che la legge prevede; detti corsi sono indirizzati ai soci della cooperativa ed a persone esterne compresi enti pubblici e privati, associazioni ed altri; -----

- promuovere attività di formazione, orientamento ed informa-

zione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni dell'età
geriatrica; -----

- progettare e gestire attività di sostegno della terza età; -

- promuovere iniziative di prevenzione, riduzione del danno,
inserimento lavorativo ed interventi innovativi nell'ambito
dell'uso ed abuso di sostanze psicotrope; -----

- attività di progettazione e realizzazione di interventi a
favore di handicappati gravi; -----

- favorire la solidarietà sociale nei confronti della
povertà; -----

- promuovere e progettare attività inerenti la New - Economy,
con riferimento all'orientamento, formazione ed informazione;

- promuovere iniziative e organizzare, in collaborazione con
enti pubblici e privati, misure a tutela dell'ambiente e del
patrimonio artistico, culturale e architettonico ivi comprese
le biblioteche, attraverso la gestione di iniziative di turi-
smo sociale; -----

- promuovere iniziative dirette all'approfondimento della co-
noscenza dei fenomeni sociali, con particolare riferimento a
quelli criminosi, sensibilizzando e informando l'opinione
pubblica alla cultura della legalità per la crescita cultura-
le di una comunità alternativa alla camorra, con interventi
sia nelle scuole che nell'area del disagio minorile e giova-
nile; -----

- promuovere progetti e censimenti per avere una migliore

qualità ed una maggiore quantificazione dei bisogni dell'utenza dei portatori di handicap, terza età ed in modo particolare di tutto ciò che coinvolge la sfera infantile, promuovere, anche attraverso l'apporto di enti pubblici e privati e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione, riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito; -----

- offrire consulenze per tutto quanto è inerente agli scopi prefissati dalla cooperativa, anche in relazione ai diritti economici e non, riconosciuti alle categorie che la cooperativa intende tutelare dalla normativa vigente, ivi compresi il servizio "InformaGiovani" così come previsto dalla normativa vigente; -----

- organizzare ed offrire assistenza medica - infermieristica, anche specializzata, a domicilio o in altri luoghi di permanenza pubblici e privati a soci e a terzi; -----

- assumere lavori di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, giardinaggio, facchinaggio, trasporto cose e/o persone in proprio e/o per conto terzi presso enti pubblici e/o privati, scuole, ospedali, strutture sanitarie, ditte private e privati cittadini; -----

- organizzare e gestire, anche su concessione di enti pubblici e/o privati, sempre ai fini sociali, di asili nido e infantili, mense, pensioni, lavanderie, campeggi, aziende agricole e agrituristiche, centri turistici e/o culturali, assi-

stenziali e/o ricreativi, centri di educazione psicofisica per anziani, handicappati ed inabili al lavoro, centri sportivi, strutture idonee ad offrire servizi socio-sanitari; ---
- prestare di servizi di assistenza infermieristica a soggetti portatori di handicap, invalidi ed anziani. -----

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge. -----

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attività previste nel presente atto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Inoltre al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, la società potrà ai sensi dell' art. 5 della citata legge n. 381/91 stipulare convenzioni con enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, nonché concorrere ad appalti, gare, licitazioni private indetti da enti pubblici e/o privati. La società potrà promuovere ed a-

derire ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonché a quelli indicati nell' art. 2602 e ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. -----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. -----

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. -----

Si considerano "persone svantaggiate" - agli effetti di quanto sopra esposto - quelle indicate come tali dall'art.4 della legge n.381/91 1 comma. -----

Dette persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costitui-

scono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. -----

Art.6 - La cooperativa si configura come a mutualità prevalente in quanto: -----

- 1) svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; -----
- 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; -----
- 3) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

A tal fine potrà contrarre mutui anche fondiari ed ipotecari, concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie non a favore di terzi, partecipare ad altre imprese, enti, associazioni, organizzazioni aventi attinenza con la propria attività e comunque compiere qualsiasi atto od operazione necessarie od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale. ----

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per

tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n.385. -----

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pub-
blico e le attività previste dal D.L. 415/96. -----

Titolo III - SOCI -----

Art.7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere
inferiore al minimo previsto dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che abbiano
le capacità professionali attinenti alla natura dell'attività
della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di
lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano
partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed atti-
vamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. -----

Possono essere ammessi come soci anche coloro che si impegni-
no a prestare gratuitamente attività utili per il conseguimen-
to dell'oggetto sociale. I soci volontari sono iscritti in
una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui al-
l'art. 2 della L. 381/91 e, in quanto con essa compatibili,
le norme contenute nel presente Titolo. -----

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata
la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia coopera-

tori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito. ---

Art.8 - E' prevista altresì una categoria speciale di nuovi soci cooperatori, i cui obblighi e diritti sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto, mentre la disciplina del rapporto in concreto è demandata al regolamento disciplinante la formazione interna ed esterna dei soci. -----

I soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

Ad essi spetta - per tutta la durata in cui rimangono inseriti in tale speciale categoria - il diritto di intervenire esercitando il diritto di voto unicamente nelle assemblee chiamate a discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio ed il diritto a partecipare, ma senza diritto di voto, alle assemblee convocate per un diverso ordine del giorno. La presenza dei soci iscritti nella predetta categoria, tranne che nelle assemblee nelle quali hanno diritto di esprimere il loro voto, non contribuisce al raggiungimento del quorum costitutivo, né, tantomeno, del quorum deliberativo utile ai fini della validità delle assemblee stesse e delle deliberazioni conseguenti. -----

Rimangono tuttavia inalterati i diritti di informativa, al pari degli altri soci. -----

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni, i nuovi soci saranno ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. -----

Il programma formativo, nonché le prove di verifica, sono determinate dal regolamento interno aziendale. -----

Art.9 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: -----

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; -----

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro; -----

c) ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 200,00 (DUECENTO/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, di cui il 25% deve essere versato in unica soluzione al momento della adesione, oltre all'eventuale sovrapprezzo -

d) versamento della quota di ammissione, eventualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione -----

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; -----

f) dichiarazione di essere automunito e in possesso del permesso di guida, nonché di poter svolgere l'attività lavorativa richiesta, laddove la stessa preveda l'impiego di un automezzo in funzione accessoria e coadiuvante, impiegando la

propria autovettura o altro veicolo idoneo allo scopo; -----

2) delibera dell'organo amministrativo o assembleare attestante la volontà di aderire al contratto di società cooperativa. -----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.11, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.10, salva l'ammissione al pagamento rateale della quota. -----

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. -----

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. -----

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. -----

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. -----

Art.10 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lett. c) del precedente art.9. -----

Essi sono obbligati, inoltre: -----

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.23; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale; -----

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio degli amministratori ai sensi dell'art.2528 c.c. -----

Le previsione di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori. -----

Art.11 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'assemblea. -

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. ---

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve ri-

porre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali. -----

Titolo IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE -----

Art.12 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. -----

Art.13 - Oltre che nei casi previsti della legge, può recedere il socio cooperatore: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dalla legge. -----

Art.14 - L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o

falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale. -----

Può altresì essere dichiarato escluso il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempre che il provvedimento di esclusione venga comunicato entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione. ----

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. -----

Art.15 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: -----

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----

b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

c) nei casi previsti dall'art.2286 c.c.; -----

d) nei casi previsti dall'art.2288 c.c.; -----

e) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate, ovvero che non partecipi ad alcuna riunione assembleare nell'arco temporale di 24 mesi, dimostrando per facta concludentia disinteresse alle sorti della compagine sociale nonché al perseguimento degli obiettivi societari; -----

f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----

g) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità; -----

h) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa, ovvero ostacoli in ogni modo il regolare svolgimento dell'attività amministrativa; -----

i) per il compimento del periodo di comporta (180 giorni di mobilità anche non consecutivi decorsi in un periodo di 24 mesi); -----

l) per il raggiungimento dell'età pensionabile secondo le norme vigenti in materia al tempo di verifica dell'evento; -----

m) per ogni altra causa e/o motivo dedotta e disciplinata nel regolamento interno aziendale. -----

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente

la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art.10
lett. c). -----

La causa di esclusione di cui al punto g) non si applica ai
soci sovventori. -----

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dal-
l'annotazione nel libro dei soci. -----

Art.16 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed e-
sclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari me-
diante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante racco-
mandata a mano con rispettiva ricevuta. -----

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste
di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da
parte della cooperativa. -----

Art.17 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltan-
to il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effe-
tivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli even-
tuali importi di cui alle lett. c) ed e) dell'art.22 del pre-
sente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale, limitatamente al socio, diventi operativo. -----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-
tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio
eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei me-
si successivi alla approvazione del predetto bilancio. -----

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta

dell'interessato. -----

Non potrà farsi luogo a rimborso di quote se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori. -----

La liquidazione o il rimborso delle quote, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni. -----

Art.18 - In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art.17, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. -----

In ogni caso si esclude che il contratto sociale possa proseguire con gli eredi. -----

Art.19 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt.17 e 18. -----

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non

sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. -----

Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI -----

Art.20 - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 142/2001 e di quanto ribadito dalla Circolare 17 giugno 2002 n.34 del Ministero del Lavoro, il trattamento economico e normativo del socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione dei soci volontari, sarà regolato dall'apposito regolamento aziendale, pur rimanendo garantito il rispetto dei valori minimi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Per le altre tipologie di contratto (lavoro autonomo, collaborazione coordinata) si farà riferimento alla retribuzione e ai compensi medi applicati nel settore di attività per prestazioni similari. -----

Il regolamento di cui al comma precedente è redatto e approvato dall'assemblea, con i soci lavoratori nel rispetto della normativa specifica e in particolare della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni. -----

Art.21 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. -----

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale
il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per
periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a
tempo indeterminato. -----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al
comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di prece-
denza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi
soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il
caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per
contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoro-
ri, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'ac-
quisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre e-
ventualità analoghe. -----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al
1° comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa in-
tegrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla di-
sciplina vigente. -----

Non è prevista la costituzione del fondo per T.F.R. (tratta-
mento di fine rapporto) per le categorie di soci con contrat-
to di lavoro diverso da quello di natura subordinata. -----

Titolo VI - PATRIMONIO SOCIALE -----

Art.22 - Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da: -----
- un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale
non inferiore ad Euro 200,00 (DUECENTO/00) detenute dai soci

cooperatori; -----

- un numero illimitato di quote nominative trasferibili ciascuna di valore nominale pari ad euro 200,00 (DUECENTO/00), detenute dai soci sovventori; -----

b) dalle quote sociali di ammissione eventualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione -----

c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.24; -----

d) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti; -----

e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti; -----

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. -----

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale. -----

E' altresì istituito il fondo mutualistico per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione dei sistemi operativi e tecnologici. Per la costituzione e l'incremento del fondo la Cooperativa si atterrà a quanto disposto dall'art. 11 della predetta legge n. 59/1992 e successive modificazioni -----

Art.23 - Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. -----

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. -----

Il socio che intenda trasferire le proprie quote dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con tre mesi di preavviso. -----

Il provvedimento che concede o nega (e, in questo caso, sarà motivato) l'autorizzazione sarà comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Art.24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi

tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, ed, inoltre so dovrà usare nella denominazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo Onlus. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico. -----

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera infine sulla copertura delle perdite. -----

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: -----

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fi-

ni e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicem-
bre 1977, n.904; -----

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione ammontare che, ove la cooperativa aderisse all'As-
sociazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'artico-
lo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive
modificazioni, verrà devoluta alla stessa. Si applica il D.
Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale ver-
samento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito
capitolo del bilancio statale); -----

c) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita dal-
l'assemblea che approva il bilancio; -----

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-
va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-
toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-
riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-
l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo
corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-
si sono stati prodotti: in alternativa a quanto sopra, l'or-
gano amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della
società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civi-
le; -----

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-
va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci
lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del 3^
comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-
ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-
zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a
Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-
ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-
ci); -----

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-
va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di
riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. --
L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-
nazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la tota-
lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-
tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-
tera a) o a quello previsto dalla lettera g). -----

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa
potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-
to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-
stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,
nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.
Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle
transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-

vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire od imputare ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa: -----

- 1) di distribuirli in denaro o in natura; -----
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute; -----
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo. -----

Titolo VII - ORGANI SOCIALI -----

Art.25 - Sono organi della cooperativa: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà. -----

L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Art.26 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Presidente, mediante specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), della data della

prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione avverrà con comunicazione affissa nella sede sociale nonché a mezzo telefax o per email, ovvero, tramite Racc. A/R da far pervenire all'indirizzo del socio, in ogni caso tale comunicazione deve pervenire almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza. ----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci. -----

Art.27 - L'assemblea è investita dei poteri previsti dalla legge e dal presente statuto per la gestione della società; spetta pertanto all'assemblea, a titolo esemplificativo: ----

1) approvare il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; -----

2) procedere alla nomina degli amministratori; -----

3) determinare la misura degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai consiglieri o all'amministratore unico per la loro attività amministrativa; -----

4) approvare o modificare i regolamenti previsti dal presente statuto; -----

5) deliberare sulle responsabilità degli amministratori; ----

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori. ---

Art.28 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. -----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto. -----

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto. -----

Art.29 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione a gruppi, comunque sempre con scrutinio palese. -----

Art.30 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. -----

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni 3 (tre) azioni possedute, fino ad un massimo di cinque. -----

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non consigliere, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art.31 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea dei Soci, la cui maggioranza è scelta tra i soci cooperatori. -----

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Art.32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti od a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il consiglio. I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore. -----

Art.33 - Il consiglio di amministrazione si riunisce, almeno

una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti gli amministratori stessi o quando 2/3 dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto. -----

Le riunioni del consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata. -----

Art.34 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società cooperativa e delle sue attività e formula i regolamenti interni. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono: -----

- a) convoca l'assemblea, ne redige i regolamenti che ne disciplinano lo svolgimento ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., IV° comma, e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; -----
- b) redige il bilancio preventivo e consuntivo ed i programmi

di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; -----

c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche, appalti pubblici e privati, a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti; -----

d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerente l'attività; -----

e) conferisce procure generali e speciali ferme restando le facoltà attribuite al presidente quale legale rappresentante;

f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----

g) dà l'adesione della società cooperativa agli enti ed organismi previsti dall'art.4; -----

h) istituisce succursali, agenzie ed uffici, ove necessario, per migliorare l'attività consortile in favore dei soci; ----

i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, la loro decadenza od esclusione; -----

j) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare; -----

k) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni; -----

l) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi; -----

m) delibera su tutte le materie di cui all'oggetto sociale. -
Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere garanzie non a favore di terzi, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza l'estinzione del relativo credito garantito o intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato. ----
Per l'ottimale svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di amministrazione può eleggere un Comitato Direttivo a cui attribuire lo svolgimento di compiti esecutivi e/o consultivi. L'attività e l'organizzazione del Comitato Direttivo è programmata e diretta dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Direttivo possono essere revocati dal Consiglio proponente in qualsiasi momento. -----

Art.35 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al

vice presidente. -----

Art.36 - Gli amministratori documentano la condizione di mutualità prevalente della società nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: ---

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite; -----

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro; -----

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite. (Quando si realizzano contemporaneamente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti). -----

Art.37 - I soci all'atto della costituzione o successivamente l'assemblea possono deliberare che la cooperativa sia amministrata in alternativa al consiglio di amministrazione, da un amministratore unico scelto tra i soci cooperatori che durerà in carica tre esercizi sociali e sarà rieleggibile. -----

In tale ipotesi all'amministratore unico spetteranno tutti i poteri e le facoltà nonché tutti i doveri attribuiti al consiglio di amministrazione dai precedenti articoli. Esso avrà

pertanto la rappresentanza legale della cooperativa, di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

ORGANO DI CONTROLLO -----

Art.38 - L'Organo di Controllo, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. L'Organo di Controllo sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo. -----

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art.39 - L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. -

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di

Amministrazione e l'Organo di Controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici. -----

Titolo VIII -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art.40 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. -----

Art.41 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, e per la parte accantonata ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle quote nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori. -----

Titolo IX -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art. 42 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale competente